PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 15

La Gestione case per lavoratori e' autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalita' piu' idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati, di cui al precedente art. 14, e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonche' per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it